



COMUNE DI MONTANARO

Provincia di Torino



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Art.63, D.Lgs.15.12.1997, n.446)

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.03.2004 , con atto n.9;

Pubblicato all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 02.04.2004;

E' entrato in vigore il 1.1.2004.

Modificato con delibera del C.C. n. 9 del 15.03.2008

Modificato con delibera del C/S . n. 5/14 del 29.01.2009

Modificato con delibera del C.C. n. 11 del 06.03.2010

Indice:

Articolo 1 - Ambito e contenuto del Regolamento.....	pag. 3
Articolo 2 - Natura e oggetto del canone.....	pag. 3
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone.....	pag. 3
Articolo 4 - Concessioni ed autorizzazioni.....	pag. 4
Articolo 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	pag. 4
Articolo 6 - Modalità di presentazione.....	pag. 5
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio.....	pag. 6
Articolo 8 - Rinnovo delle concessioni o autorizzazioni.....	pag. 6
Articolo 9 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione.....	pag. 7
Articolo 10 - Criteri per la determinazione del canone.....	pag. 8
Articolo 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	pag. 8
Articolo 12 - Determinazione della tariffa.....	pag. 8
Articolo 13 - Determinazione del canone.....	pag. 9
Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	pag. 9
Articolo 15 - Occupazioni non soggette al canone.....	pag. 10
Articolo 16 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari..	pag. 12
Articolo 17 - Cavi e condutture.....	pag. 14
Articolo 18 - Rimborsi.....	pag. 14
Articolo 19 - Sanzioni ed indennità di mora.....	pag. 14
Articolo 19 bis - Sanzioni accessorie.....	pag. 15
Articolo 20 - Riscossione coattiva..(SOPPRESSO).....	pag. 15
Articolo 21 - Contenzioso.....	pag. 15
Articolo 22 - Autotutela.....	pag. 16
Articolo 23 - Disposizioni finali	pag. 16
Allegato A – Determinazione della tariffa ordinaria dei coefficienti moltiplicatori	pag. 17
Allegato B – Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate per categoria	pag. 19

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 63, istituendo il canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche ivi delineato, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.

ARTICOLO 2 – NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Montanaro che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio e al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorchè non contraddistinta da alcun manufatto.

ARTICOLO 3 – SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso. Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da regolamenti comunali.
3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

4. In tal caso l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione mediante telegramma o mediante fax, indirizzato alla Polizia Municipale ovvero all'unità organizzativa competente, nella stessa giornata dell'occupazione. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di inizio dell'occupazione, dovrà altresì presentare regolare domanda intesa ad ottenere l'occupazione realizzata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento, per l'occupazione abusiva.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 4 – CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni ed autorizzazioni possono essere di due tipi:
 - A) Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile concesse a tempo indeterminato. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni.
 - B) Sono considerate temporanee, occasionali, stagionali e annuali le occupazioni per le quali è prefissata una scadenza certa o sussiste l'obbligo del rinnovo periodico. Esse sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare apposita domanda, redatta in carta legale, onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli artt. 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada), dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche), ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.

3. La domanda, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, dovrà essere versata una cauzione in denaro ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa d'importo pari al doppio dell'ammontare del canone al fine di garantire un regolare ripristino del suolo al termine della concessione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la TOSAP o il canone oggetto del presente Regolamento per lo stesso tipo di occupazione.
8. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
9. L'autorizzazione o concessione deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, fatte salve le situazioni di emergenza previste dal comma 3 art.3; è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ARTICOLO 6– MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 7 giorni prima del giorno richiesto per l'occupazione.
2. Le richieste temporanee di occupazione suolo pubblico, in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari, da tenersi nei luoghi individuati dal Comune, dovranno pervenire

al Comune stesso almeno 20 giorni prima della ricorrenza, fatto salvo quanto previsto dalla specifica Legge 114/98, e dalle relative norme regionali di attuazione, in occasione di fiere comunali istituite dal Comune

3. Gli spazi e le aree richieste temporaneamente dai titolari di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante, per l'installazione di attrazioni del parco di divertimento, in occasione di feste patronali, sagre e simili, verranno concesse nei tempi e modi previsti previste in calendario dal regolamento dei Parchi di Divertimento, adottato il 30.4.1977, con deliberazione n.19. In ogni caso le istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni
4. L'obbligo della richiesta/comunicazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
5. Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche in occasione di trasloco, da effettuarsi con utilizzo di veicoli per uso speciale e relative attrezzature, occorre presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'ufficio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
6. Accertato che nulla osti, l'ufficio di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto di autorizzazione e trattiene l'altra copia. La riscossione del canone avverrà a cura dell'ufficio di Polizia Municipale, in forma diretta e prima del rilascio della copia vistata.
7. L'area oggetto di autorizzazione dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata.
8. L'autorizzazione per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture deve essere richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale. Quest'ultimo, dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, entro il giorno successivo alla data di rilascio, copia dell'autorizzazione concessa corredata dal modello fornito dall'Ufficio Tributi e completo di ogni suo dato. L'Ufficio Tributi procederà trimestralmente a richiedere i pagamenti dovuti.

ARTICOLO 7- PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

1. Con successivo ed apposito provvedimento della Giunta Comunale verranno individuati gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione/autorizzazione non previsti nel precedente articolo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.

ARTICOLO 8- RINNOVO DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono considerate rinnovate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La concessione può essere volturata, in osservanza delle norme di legge, e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda da presentare entro 60 gg.dal subentro.

3. Il canone versato dal concessionario di una occupazione per il periodo autorizzato, vale anche, in caso di cessione o surrogazione, per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione rilasciata.
4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto.

ARTICOLO 9 – TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Il canone liquidato in base ad una concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione concessa, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.
2. Il trasferimento della concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
3. La concessione è revocata d'ufficio:
 - a) se, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente;
 - b) se viene occupato il suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area mercatale da parte del Comune.
4. In caso di mancata o parziale utilizzazione dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario il Comune provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento ed al rimborso del rateo relativo,
 - b) dal giorno di presentazione della relativa domanda.
 - c) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia del concessionario:
 - per le concessioni permanenti → se la domanda è presentata e l'occupazione risulta cessata entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
 - per le concessioni temporanee → verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

5. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria; in caso contrario potrà procedersi, se permangono i presupposti, al rilascio di una nuova concessione.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ARTICOLO 11 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazione del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

ARTICOLO 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base, in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere, costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.

5. Le tariffe ordinarie sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 15.12.97, n.446.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 13 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, ed alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo: gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento delle frazioni decimali del totale al metro quadrato superiore. La superficie totale così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato;
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Montanaro per la medesima concessione e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata, manomessa per effetto dell'occupazione.

ARTICOLO 14 – RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Concessioni temporanee, occasionali e stagionali.
Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa.
Qualora l'importo del canone superi €. 500,00 sarà possibile effettuare il pagamento alle seguenti scadenze: 31 maggio – 31 agosto – 30 novembre.
La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. o per contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Concessioni annuali o permanenti.
Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato con le modalità di cui al comma precedente contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno alle scadenze indicate comma 1 comma 1 art. 14.
Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello di rilascio della concessione.
Il canone relativo allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, con concessione di posto fisso, deve essere effettuato semestralmente con riferimento alle

presenze del periodo, previo avviso di pagamento da inoltrarsi al contribuente, a cura dell'Ufficio Tributi.

3. La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.”
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini previsti, trovano applicazione gli interessi di legge.

ARTICOLO 15 – OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) I balconi, le verande, i bow windows, ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
 - b) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - c) Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
 - d) La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
 - e) Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
 - f) Le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata non superiore a giorni uno;
 - g) soppresso
 - h) Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - i) Le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi (suonatori, funamboli, ecc..) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - j) Gli addobbi e le strutture non utilizzate per attività commerciale o di somministrazione poste in opera in occasione di manifestazioni di interesse pubblico, celebrazioni, ricorrenze religiose o feste cantonali, per il periodo limitato alla durata della manifestazione;
 - k) Le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade e altri corpi illuminanti;
 - l) Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende, capotte e loro proiezione al suolo;
 - m) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

- n) I serbatoi sotterranei degli impianti per l'esercizio di distribuzione carburante;
- o) Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- p) Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm.4.

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art.87, c.1 lettera c del D.P.R. 917/89, nonché da Enti registrati nell'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico nonché agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti. La Giunta Comunale potrà deliberare l'esenzione o la riduzione del canone per interventi o attività finanziate dal comune anche parzialmente;
- b) Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Montanaro ed alle sue istituzioni;
- c) Le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione con i concessionari ovvero determinatosi a seguito di pubblico incanto;
- d) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni, ad esclusione degli immobili o aree a PEEP, per le quali è definita una riduzione o l'esenzione del canone ai sensi del successivo art. 16 comma 3°. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
- e) Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 3 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per le attività economiche;
- f) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 mq. quadrati.
- g) Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;

- h) Le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla "T.O.S.AP." per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
- i) Le occupazioni poste in essere nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, purché la sosta non superi un'ora.

ARTICOLO 16-COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per il paese e per la realizzazione di riprese televisive di rilevante interesse culturale, determinare specifici canone da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
 - b) determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto in occasione di manifestazioni il cui utile è destinato a scopi benefici od umanitari;
2. Per le zone del comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotte fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione. Il provvedimento adottato dalla Giunta Comunale avrà carattere generale.
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana e/o per immobili o aree a PEEP, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione o l'esenzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività economiche, per un periodo massimo di tre anni.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone specificatamente previsto gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
 - a) del 20% se viene occupata una corsia di marcia;
 - b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia;
 - c) del 100% se l'occupazione comporta la chiusura della strada.
6. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata in base a due fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la prima categoria viaria.
7. Il canone per passi carrabili, scivoli, attraversamenti fluviali, riserve è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di qualsiasi dei condebitori.
8. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti

resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo carrabile – al titolare dello stesso che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la prima categoria viaria.
10. Il canone da corrispondere è commisurato alla superficie complessiva indicata sull'autorizzazione di commercio aree pubbliche relativa al posteggio decennale concesso all'operatore.
11. Per i titolari di posto fisso, di cui al comma precedente, il numero dei giorni di riferimento, sulla base dei quali verrà conteggiato il canone da corrispondere è determinato in base alle presenze effettive.
12. Nel caso in cui l'operatore fosse titolare di un posteggio mercatale per più giorni alla settimana, il canone deve essere corrisposto per ciascun utilizzo, nei termini indicati al comma precedente.
13. Il canone di occupazione per attività edilizie e cantieri stradali effettuate nelle strade appartenenti alla prima categoria viaria, è ridotto del 20%, al fine di incentivare il recupero urbanistico nel centro storico.
14. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione dell'area occupata dalle fioriere.
15. Per la collocazione di soli tavolini e sedie poggianti su suolo pubblico senza alcun'altra struttura fissa o mobile, nei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina dei dehors, il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare le attrezzature. La tariffa applicabile è quella dei dehors ridotta del 50%.
16. Il canone di occupazione da corrispondere in occasione dei traslochi sarà dovuto in base ai mq. effettivamente occupati calcolato sulla base della specifica tariffa giornaliera prevista nell'allegato A), lettera B, punto 5), con un valore minimo da corrispondere non inferiore a Euro 5,00. In ogni caso l'occupazione del suolo pubblico non potrà essere inferiore a quella giornaliera.
17. Per le occupazioni relative alle aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture si applica il seguente criterio di calcolo, riferito alla tariffa cantieri di cui all'Allegato A, lettera B, punto 6):
→ Euro al mq/g. x lunghezza intervento x larghezza ripristino definitivo x giorni occupazione x 20%.
18. Viene comunque fissato il valore minimo da corrispondere pari a Euro 30,00. Nel caso in cui vengano occupate più vie appartenenti a diverse categorie viarie, si applica il coefficiente viario della categoria più alta. Sono escluse dall'applicazione del suddetto criterio le aree occupate con mezzi e strutture di supporto all'attività di scavo per le quali necessita apposita autorizzazione per occupazione temporanea.

ARTICOLO 17-CAVI E CONDUTTURE

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria per utenza stabilita dalla legge. La medesima misura di canone annuo è dovuta per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
2. Il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
3. Il numero delle utenze al quale fare riferimento per il calcolo del canone annuale è quello relativo al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 18 - RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'art.2948 del C.C.
3. Il procedimento relativo deve essere esaurito, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con l'emissione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi calcolati in misura pari al saggio di interesse legale, previsto dall'art. 1284 del codice civile .

ARTICOLO 19 – SANZIONI ED INDENNITA' DI MORA

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981 e delle seguenti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada e relativo regolamento, alla legge che regola il commercio su aree pubbliche, e al Regolamento di Polizia urbana o altri Regolamenti locali.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento si applica, in aggiunta al canone da versare, una sanzione amministrativa in misura pari all'ammontare del canone dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima, maggiorato del 50%.

3. Se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del maggior canone dovuto maggiorato del 50%.
4. Il verbale di contestazione delle violazioni previste ai precedenti commi costituisce titolo per la riscossione sia del canone che delle sanzioni conseguenti.
5. La sanzione di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 50 ad un massimo di 300 Euro.
7. In caso di ritardato pagamento il canone viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa così graduata:
 - ritardo sino a 30 giorni → 25 Euro
 - ritardo oltre 30 giorni → 50 Euro.

ARTICOLO 19 BIS - SANZIONI ACCESSORIE

1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti o materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro e successiva confisca.
3. In quanto possibile il Comune è autorizzato ad alienare i beni confiscati.

ARTICOLO 20- RISCOSSIONE COATTIVA

SOPPRESSO

ARTICOLO 21 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n.1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione- se e quando dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 22 – AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del servizio finanziario può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività .
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

ARTICOLO 23– DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entro in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione. L'ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

Allegato A del Regolamento Comunale

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - TARIFFA ORDINARIA:

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni permanenti con intercapedini, griglie, fosse sottosuolo, biologiche: coefficiente moltiplicatore 1 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti con passi carrabili, scivoli, attraversamenti fluviali, riserve: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
3. Occupazioni permanenti con chioschi per la somministrazione e commercio, aree per la distribuzione di carburante coefficiente moltiplicatore 1,5 della tariffa ordinaria
4. Occupazioni temporanee, stagionali e annuali di spazi di ristoro all'aperto, annessi a pubblici esercizi, denominati dehors: coefficiente moltiplicatore 1,5 della tariffa ordinaria.
5. Occupazioni temporanee in occasione di traslochi: coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria.
6. Occupazioni temporanee per attività edilizie, cantieri stradali, aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture: coefficiente moltiplicatore 7.5 della tariffa ordinaria.
7. – **8- 9** Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: la tariffa si articola in 3 tipologie:
 - **7.** Operatori con posto fisso → si applica la tariffa ordinaria della prima categoria, ove è sita l'area mercatale, con coefficiente moltiplicatore 2,7 della tariffa ordinaria. Il computo viene effettuato su 38 mercati intesi come il numero di settimane minime necessarie per continuare a mantenere il diritto al posteggio;
 - **8.** Operatori senza posto fisso → si applica la tariffa ordinaria della prima categoria con coefficiente moltiplicatore 5;
 - **9.** Operatori con posteggio concesso in occasione di fiere comunali → si applica la tariffa prevista per la prima categoria viaria con coefficiente moltiplicatore 10.
10. – **11** Occupazioni temporanee e/o permanenti per Attività economiche: la tariffa si articola in due tipologie:
 - 10.** attività economiche esistenti sul territorio a seguito autorizzazione commerciale → coefficiente moltiplicatore 3 della tariffa ordinaria;
 - 11.** attività economiche e/o promozionali non rientranti nelle precedenti → coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria.
- 12.** Occupazioni temporanee per operatori dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria prevista per la prima categoria viaria, articolata in due fasce di superficie occupata:
 - a) - occupazioni da 1 a 100 mq: coefficiente moltiplicatore 1,5 della tariffa ordinaria;
 - b) - occupazioni da 100 mq in poi: coefficiente moltiplicatore 2 della tariffa ordinaria;
- 13** Occupazione permanente con cavi, condutture, impianti o manufatti effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi → misura unitaria stabilita dalla legge, per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Categoria I: coefficiente 100
Categoria II: coefficiente 80
Categoria III: coefficiente 50